



COMUNE DI FIORENZUOLA D'ARDA

Provincia di Piacenza

ORDINANZA SINDACALE N. 1 / 2026

OGGETTO: ORDINANZA DIVIETO DI SOMMINISTRAZIONE , VENDITA PER ASPORTO E CONSUMO SU SUOLO PUBBLICO DI BEVANDE IN CONTENITORI DI VETRO IN OCCASIONE DELLA "ZOBIA 2026" .

IL SINDACO

PREMESSO che nel week end dell' 14 e 15 febbraio 2026 avrà luogo la tradizionale manifestazione locale di rievocazione storica e folcloristica, tipica espressione della "fiorenzuolanità, la "Zobia 2026", che vedrà realizzarsi innumerevoli iniziative dislocate nei diversi punti del centro storico e dove è previsto un notevole afflusso di pubblico;

DATO ATTO che negli ultimi anni la manifestazione in oggetto ha registrato una progressiva rivitalizzazione, con coinvolgimento delle giovani generazioni e una rilevante concentrazione di partecipanti con un elevato afflusso di pubblico nel centro storico cittadino;

EVIDENZIATO che la gestione di tali eventi, trattandosi di iniziative a forte attrattiva e richiamo di pubblico sul territorio, impongono l'adozione di misure ed interventi utili a migliorare le condizioni di ordine e sicurezza pubblica al fine di evitare episodi di disturbo della quiete pubblica e atti di vandalismo, sia per scongiurare le criticità legate all'uso e abbandono di contenitori di vetro, nelle immediate vicinanze degli eventi stessi;

DATO ATTO che i contenitori in vetro, abbandonati sul suolo pubblico senza alcun riguardo per la pulizia dei luoghi in contrasto con le norme di igiene e sicurezza, costituiscono fonte di pericolo per i soggetti che frequentano, abitano o transitano in quei luoghi;

CONSIDERATO che, le predette condotte riprovevoli, in particolare nelle ore serali e notturne, rappresentano condizionamenti per la qualità della vita degli abitanti, oltre a costituire una notevole limitazione della sicurezza urbana e dell'incolumità pubblica e per il decoro e la normale convivenza della cittadinanza;

CONSIDERATO altresì che nell'euforia collettiva le bevande in contenitori di vetro potrebbero far registrare episodi di uso improprio degli stessi nonché dispersione - nelle aree interessate dalla manifestazione e nelle aree immediatamente adiacenti - di un elevato numero di bottiglie di vetro i cui frammenti in caso di rottura potrebbero costituire serio pericolo per l'incolumità delle persone;

RITENUTO pertanto di dover disporre di azioni per tutelare la sicurezza delle persone, preservare l'ambiente e nel contempo contribuire a creare le condizioni affinché vi sia maggiore garanzia di ordine pubblico;

ATTESO che l'Ufficio territoriale del Governo – Prefettura di Piacenza - con circolare del 12.06.17 prot. n. 17.489 avente ad oggetto “Sicurezza delle persone in occasione di eventi che prevedono notevole afflusso di pubblico”, richiamando le nuove direttive emanate del Capo di Polizia, elenca una serie di imprescindibili condizioni di sicurezza tra le misure attinenti la safety, tra le quali il rispetto di eventuali provvedimenti dell'autorità finalizzati al divieto di somministrazione e vendita alcolici e altre bevande in bottiglie di vetro e lattine, che possono costituire pericolo per la pubblica incolumità, come testimoniato dai recenti fatti di cronaca;

RITENUTO pertanto necessario per le ragioni di cui sopra, al fine di evitare il riproporsi di tali situazioni dannose per la salute e la sicurezza pubblica, di emanare un provvedimento a carattere temporaneo, stabilendo il divieto di somministrazione, vendita per asporto e il divieto di consumo su suolo pubblico di bevande alcoliche e altre bevande in contenitori di vetro, in qualunque modalità e tempo siano essi stati acquisiti o detenuti, con la finalità di tutelare l'igiene, la sicurezza pubblica e l'incolumità delle persone nel corso della “Zobia 2026” che si terrà il prossimo 14 e 15 febbraio 2026 ;

PRECISATO che l'area interessata al divieto è quella del capoluogo di Fiorenzuola;

VISTI:

- l'art. 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 così come modificato dal D.L. 23 maggio 2008, n. 92 convertito con Legge 24 luglio 2008, n.125;
- il Decreto del Ministro dell'Interno del 5 agosto 2008;
- l'art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;
- la L.R. Emilia-Romagna 26 luglio 2003 n. 14;
- il D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 114;
- la L. 21 novembre 1981, n.689;
- lo Statuto Comunale;

VISTA la comunicazione preventiva effettuata alla Prefettura di Piacenza in data 03/02/2026 prot. n. 3893/2026, ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. n.18.08.2000 n. 267;

FATTO SALVO quanto disposto dal vigente Codice Penale ed altre norme in materia,

ORDINA

che nella giornata di svolgimento della manifestazione “Zobia 2026” che si svolgerà sabato 14 e domenica 15 febbraio 2026, dalle ore 14 di sabato 14 febbraio alle ore 02 di lunedì 16 febbraio 2026, nelle aree pubbliche e aperte al pubblico all'interno del perimetro del centro storico di questo Capoluogo, delimitato da viale Verani, via Calestani, via Scapuzzi, via Roma e via Matteotti, è vietato il consumo di bevande alcoliche e non alcoliche in contenitori di vetro, in qualunque modalità e tempo siano essi stati acquisiti o detenuti;

è vietato altresì abbandonare in luogo pubblico qualunque contenitore vuoto di vetro di bevande di qualsiasi genere, al fine di evitare pregiudizi e danni al decoro urbano ed ambientale, nonché possibili pericoli per l'incolumità e la sicurezza delle persone;

ORDINA

a tutti i titolari di esercizi pubblici di qualsiasi genere, di circoli o associazioni private, attività artigianali e ai titolari di autorizzazione per il commercio o la somministrazione su aree pubbliche ed agli esercizi commerciali presenti all'interno del perimetro del Capoluogo, **il divieto di somministrazione e vendita per asporto di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione e bevande non alcoliche in contenitori di vetro nella giornata di svolgimento della manifestazione "Zobia 2026" prevista per il prossimo sabato 14 e domenica 15 febbraio 2026, dalle ore 14 di sabato 14 febbraio alle ore 02 di lunedì 16 febbraio 2026.** Tale divieto non opera nel caso in cui la somministrazione e la conseguente consumazione avvenga **all'interno dei locali.**

AVVERTE

- resta fatto salvo quanto disposto dal Codice Penale in materia di vendita e somministrazione di bevande alcoliche ai minori.

Le violazioni della presente Ordinanza, ove non costituiscano fattispecie di reato, e ove non trovino riferimento ad una sanzione amministrativa pecuniaria stabilita dalla legge, sono punite con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 a € 500, per la quale è ammesso il pagamento in misura ridotta della somma di € 50 (cinquanta), a norma dell'art. 7/bis 1° comma del D. Lgs. n. 267/2000.

DISPONE

- che questa ordinanza venga resa nota mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on-line e sul sito internet del Comune di Fiorenzuola d'Arda (www.comune.fiorenzuola.pc.it) –
- la trasmissione alla Prefettura – Ufficio Territoriale di Governo di Piacenza, alla Questura di Piacenza, al Comando Arma dei Carabinieri di Fiorenzuola d'Arda, al Comando Guardia di Finanza di Fiorenzuola d'Arda, alla Polizia Provinciale di Piacenza –

TRASMETTE

la presente ordinanza al Comando Polizia Municipale di Fiorenzuola abilitato al controllo, per la sorveglianza e l'esecuzione della medesima e per tutti gli aspetti di specifica competenza -

AVVERTE

avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso a:

- Tribunale Amministrativo Regionale Emilia Romagna entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio;
- Presidente della Repubblica in via alternativa e per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla pubblicazione .

Fiorenzuola d'Arda, li 09/02/2026

IL SINDACO
GANDOLFI ROMEO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)

FS/cm